

Legge 15 luglio 2022, n. 99

"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore"

Nota di approfondimento

Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale
Direzione Studi e Ricerche

Agosto 2022

INDICE

LEGGE 15 LUGLIO 2022, n. 99. "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore". Nota di approfondimento.....	3
Art. 1 – Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore	7
Art. 2 – Missione degli ITS Academy	7
Art. 3 – Identità degli ITS Academy	8
Art. 4 – Regime giuridico degli ITS Academy.....	10
Art. 5 – Standard minimi dei percorsi formativi.....	12
Art. 6 – Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti	14
Art. 7 - Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy.....	15
Art. 8 - Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.....	16
Art. 9 - Misure nazionali di sistema per l'orientamento	18
Art. 10 - Comitato nazionale ITS Academy.....	19
Art. 11 - Sistema di finanziamento	20
Art. 12 - Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale	22
Art. 13 - Monitoraggio e valutazione	23
Art. 14 - Fase transitoria e attuazione.....	23
Art. 15 - Province autonome	25

LEGGE 15 LUGLIO 2022, n. 99. "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore". Nota di approfondimento

La **Legge 15 giugno 2022, n. 99** "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2022 ed è entrata in vigore il giorno successivo. Il dettato normativo è composto da 16 articoli, suddivisi in cinque Capi, e costituisce la prima riforma legislativa organica degli istituti tecnici superiori (ITS). La finalità della legge è, infatti, l'istituzione del suddetto sistema e non più la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (come inizialmente previsto dalla Camera dei Deputati). Gli ITS sono infatti il segmento di istruzione terziaria professionalizzante, non universitaria, che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. Rappresentano un'opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto sono espressione di una strategia nuova, fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali, con l'obiettivo di sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi. In particolare, la riforma riguarda i fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese, nell'ambito di sei aree:

- efficienza energetica;
- mobilità sostenibile;
- nuove tecnologie della vita;
- nuove tecnologie per il "Made in Italy";
- tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo;
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il loro rilancio, da parte della norma di cui si tratta, rappresenta un obiettivo condiviso a livello nazionale, allo scopo di aumentare il numero di giovani con titolo terziario e di allinearsi con la media europea anche per incrementare la competitività rispetto agli altri Paesi europei, tra cui Germania e Francia¹. Gli ITS rappresentano, infatti, un settore efficace in termini di qualità dell'offerta formativa e di occupabilità: secondo i dati del monitoraggio nazionale 2022, su 5.280 diplomati, l'80% (4.218) ha trovato un'occupazione nel corso dell'anno 2021, nonostante le restrizioni e le difficoltà causate dalla pandemia².

Attraverso un breve rassegna³, occorre infatti evidenziare l'iniziale disciplina del sistema da parte della **Legge n. 144 del 1999**⁴ che, all'art. 69, dispone l'istituzione del Sistema dell'istruzione e formazione

¹ Fonte: DGR Veneto 19 luglio 2022, n. 876

² Fonte: MIUR, luglio 2022.

³ Le informazioni sono tratte dal Dossier n. 274/2 del Servizio Studi della Camera dei Deputati "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", 14 giugno 2022.

⁴ Per maggiori approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=02e296c8-e06d-4c01-b562-1b91304ebeb1&title=scheda#>

tecnica superiore (IFTS), con la finalità di riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti. L'offerta formativa del Sistema IFTS è di livello terziario e viene indicata come “formazione terziaria professionalizzante, in quanto strettamente collegata alla realtà del sistema produttivo e del mercato del lavoro e quindi capace di rispondere alla domanda di tecnici specializzati proveniente dai settori portanti dell'economia, interessati dall'innovazione tecnologica e dalla internazionalizzazione dei mercati”. L'accesso al suddetto Sistema è di norma possibile con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Con la Legge finanziaria del 2007 (**Legge n. 296 del 27 dicembre 2006**)⁵ è quindi prevista l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di linee guida aventi ad oggetto la riorganizzazione del sistema IFTS nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale. Viene altresì istituito il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore con il compito di assicurare un più efficace utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi nell'ambito del suddetto sistema.

Un successivo intervento regolatorio è quello previsto dalla **Legge n. 40 del 2 aprile 2007**⁶, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 7/07, che salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli Enti locali e delle Regioni, e che disciplina la costituzione di poli tecnico-professionali tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate e quelle che operano nell'ambito del sistema IFTS, denominate “istituti tecnici superiori”. Obiettivo è di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese.

In sede di attuazione di suddette disposizioni è quindi intervenuto il **DPCM 25 gennaio 2008**⁷, che adotta le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori, con lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei. La riorganizzazione si realizza dal triennio 2007-2009 sulla base di precisi obiettivi:

⁵ Per maggiori approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=e7d1f225-9f0a-43e2-804d-dc1f883eece7&title=scheda>

⁶ “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”. Maggiori approfondimenti consultando la scheda predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=b7bc6313-ab5b-49b1-834f-f74661d11664&title=scheda>

⁷ “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare la scheda predisposta dalla Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=aebddb92-f490-499b-a613-087a15d6dcdf&title=scheda>

- rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;
- rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori;
- rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell'ambito dei poli tecnico-professionali;
- promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;
- sostenere l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
- sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

Nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, possono quindi essere costituiti gli Istituti tecnici superiori (ITS) che realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, di nuove tecnologie per il *made in Italy*, di tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, nonché di quelle dell'informazione e della comunicazione.

Con la Legge n. 99/22⁸, oggetto del presente approfondimento, si interviene in modo strutturale sul ramo formativo terziario post diploma (di durata biennale o triennale) che punta sulla specializzazione tecnica da assicurare in sinergia, fra l'altro, con il mondo imprenditoriale e il sistema universitario. Nonostante si tratti di un'offerta formativa ancora "di nicchia" rispetto ai restanti percorsi di istruzione superiore, è in grado di offrire uno sbocco nel mercato del lavoro più rapido e in grado di intercettare i fabbisogni espressi dalla domanda.

L'iter della norma è stato anche oggetto di osservazioni e proposte in sede di Conferenza Stato-Regioni, soprattutto per quanto concerne la platea delle fondazioni ITS da intendersi accreditate in fase transitoria (quelle con programmazione triennale già approvata prima dell'entrata in vigore della Legge

⁸ Per la consultazione della norma oggetto dell'approfondimento di cui si tratta, è possibile consultare la scheda di riferimento contenuta nella Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link: <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8c25d900-4560-4271-a543-cea97a25491d&title=scheda>

di cui si tratta), le risorse per l'annualità 2022 (validi i criteri di riparto e il regime di finanziamento attualmente previsti dalla normativa vigente)⁹.

Rispetto alla disciplina prevista dal DPCM del 25 gennaio 2008, la Legge presenta quindi elementi di continuità, ma anche aspetti innovativi, soprattutto con particolare riferimento, tra l'altro, a:

- la modifica della denominazione degli istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (cd. "ITS Academy", di cui si darà conto in seguito);
- le nuove aree tecnologiche alle quali fanno riferimento gli ITS Academy;
- la suddivisione dei percorsi degli ITS in due livelli (di durata biennale e triennale);
- la ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy;
- il rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60% del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro;
- il sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;
- il potenziamento degli istituti al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini¹⁰.

Va poi osservato che la riforma degli ITS rientra nell'ambito degli obiettivi contenuti nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**¹¹, con particolare riferimento alla Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2. che intende rafforzare il sistema degli ITS attraverso il potenziamento del modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, introduzione di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti – Impresa 4.0), il relativo consolidamento nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori e un'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti.

Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS, il PNRR prevede 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026, incrementare gli ITS stessi, potenziare i laboratori con tecnologie avanzate, formare i docenti affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali. Da ultimo, nell'ambito della riforma delle classi di laurea, lo stesso PNRR evidenzia l'obiettivo di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando così l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.

⁹ Fonte: Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, aprile 2022.

¹⁰ "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, nota breve n. 405 del 22 giugno 2022.

¹¹ Approfondimenti e consultazione del PNRR attraverso la scheda predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=96453c44-e8d4-431a-aae2-cc9b7bc56d38&title=scheda>

Di seguito una rassegna dei principali articoli e relativo commento. Per l'esame esaustivo della Legge di cui si tratta è possibile consultare la documentazione predisposta da Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, consultati per la predisposizione della presente Nota¹².

Art. 1 – Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente Legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di almeno 800 ore.

Osservazioni: gli Istituti Tecnici Superiori divengono “**Istituti Tecnologici Superiori**” (ITS Academy), nell'ambito dell'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, superando la ridefinizione della missione e dei criteri generali di organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, come inizialmente previsto in sede di prima lettura presso la Camera dei Deputati. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui alla **Legge n. 144/99**. Compito dei nuovi ITS è di rafforzare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, non solo per sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività nazionale, ma anche per promuovere la cultura scientifica e tecnologica. I percorsi formativi previsti devono essere quindi in **stretto raccordo con le figure professionali che il mercato del lavoro richiede**, rivolti soprattutto al sistema dei servizi e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche, competitività e internazionalizzazione commerciale.

Art. 2 – Missione degli ITS Academy

Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, gli ITS Academy hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di

¹² Servizio Studi del Senato. Dossier sull'A.S. n. 2333-A “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”, n. 463/1

riconversione ecologica. Inoltre gli ITS Academy hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

Costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Osservazioni: la missione degli ITS Academy definita dall'articolo in commento **conferma (elevandoli a livello di fonte di rango primario) molti dei contenuti già presenti nel DPCM del 25 gennaio 2008**, oggetto di trattazione nella premessa¹³. Se già in quest'ultimo Decreto, all'articolo 1 veniva specificato che tra gli obiettivi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, vi erano il contributo alla diffusione della cultura tecnica e scientifica, il sostegno delle misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, con l'articolo di cui si tratta la componente di novità è rappresentata dal richiamo ai fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale e all'innovazione; alla competitività e alla cultura; alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica; alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Art. 3 – Identità degli ITS Academy

Ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con Decreto del Ministro dell'istruzione adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Decreto può essere comunque adottato. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate, a condizione che, nella medesima Provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, sulla base dei criteri definiti con Decreto del Ministro dell'istruzione.

In relazione ai percorsi formativi previsti, con il succitato Decreto sono definiti:

- a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole Regioni, le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

¹³ Cfr. Nota 7

- b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;
- c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

Fino all'adozione del Decreto sopracitato, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al DPCM 25 gennaio 2008.

Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il Decreto tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il Made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

Gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il Decreto sopracitato o, nelle more della sua adozione, tra quelle di cui al DPCM 25 gennaio 2008, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima Regione. Con Decreto del Ministro dell'istruzione sono poi definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'Istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica.

Osservazioni: il richiamato **Decreto** del Ministro dell'istruzione di individuazione delle aree tecnologiche è **di natura non regolamentare** e viene adottato sulla base di una specifica procedura che prevede il parere del Ministro dell'Università e della Ricerca, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dello Sviluppo Economico, l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, nonché un termine massimo di adozione (fissato a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge). La ragione per cui l'articolo dispone anche il **parere preventivo delle Commissioni parlamentari** può essere ricondotta dalla strategicità dell'individuazione delle aree tecniche, che richiede anche valutazioni politiche da affiancare a quelle di carattere prettamente funzionali. Per i percorsi formativi, sono demandate al medesimo Decreto le figure nazionali di riferimento, gli standard minimi delle competenze, nonché i diplomi rilasciati al termine dei suddetti percorsi. Va osservato che lo stesso DPCM 25 gennaio 2008 demanda ad un successivo Decreto la determinazione dei diplomi di tecnico superiore conseguiti al termine di un percorso ITS e dei certificati di specializzazione tecnica superiore conseguiti all'esito di un percorso IFTS, nonché l'indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi ITS e IFTS e dei relativi standard delle competenze (DM 7 settembre 2011, n. 8327¹⁴). Se inizialmente la norma prevedeva, per le singole ITS Academy, la possibilità di fare riferimento a **più di un'area tecnologica**, purché nella medesima Regione non operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la Regione interessata, le modifiche introdotte all'articolo in sede redigente contemplano la possibilità di **deroga** a tale principio.

¹⁴ <https://www.miur.gov.it/-/decreto-interministeriale-n-8327-del-7-settembre-2011-norme-general-per-gli-its>

Art. 4 – Regime giuridico degli ITS Academy

Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS Academy acquista la personalità giuridica, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia nella quale ha sede.

I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:

- a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella Provincia ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;
- b) una struttura formativa accreditata dalla Regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;
- c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal Decreto del Ministro dell'istruzione sopracitato;
- d) un'Università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, o un ente pubblico di ricerca, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

Ciascuna fondazione ITS Academy stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del Ministro dell'istruzione. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente Legge.

I soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto.

Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS Academy, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni ITS Academy sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS Academy è composto dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il

perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti; dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione; dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta un credito d'imposta nella misura del 30% delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta è pari al 60% delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione. Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Le fondazioni ITS Academy sono tenute a destinare le predette risorse con priorità al sostegno del diritto allo studio, incluse le borse di studio, nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi agli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati.

Sono organi minimi necessari della fondazione ITS Academy:

- a) il presidente, che ne è il legale rappresentante, espressione di norma delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;
- b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il Presidente;
- c) l'assemblea dei partecipanti;
- d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS Academy;
- e) il revisore dei conti.

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione.

Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS Academy si applicano le disposizioni del DLgs n. 184/97, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico.

Osservazioni: l'articolo presenta talune analogie ed elementi di novità rispetto alla disciplina previgente del DPCM del 25 gennaio 2008. Per quanto concerne lo standard organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle ITS Academy, **l'Ente locale non è più previsto**, come soggetto necessario. Quindi, il Decreto relativo alle linee guida nazionali per la definizione dello statuto è adottato **entro 90**

giorni (e non 180) dall'entrata in vigore della presente Legge. In sede redigente, è poi previsto un credito di imposta, pari al 30% delle erogazioni effettuate (che sale al 60% in caso di ITS Academy ubicate in territori ad elevata disoccupazione), che non rileva ai fini delle imposte sui redditi e di quella regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Per quanto concerne gli organi minimi di funzionamento delle ITS Academy, rispetto al DPCM 25 gennaio 2008 non è più previsto il Consiglio di indirizzo¹⁵ e la Giunta esecutiva¹⁶ ed è inserito, invece, il **Consiglio di amministrazione**.

Art. 5 – Standard minimi dei percorsi formativi

I percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

- a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello dell'EQF. Possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

A conclusione dei suddetti percorsi formativi, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il succitato Decreto, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy.

I diplomi sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo Decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

I percorsi formativi hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono standard minimi:

- a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;
- b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta

¹⁵ Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

¹⁶ La Giunta Esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

I percorsi formativi sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi:

- a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60% del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35% della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;
- b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;
- c) i curricula dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
- d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
- e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;
- f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

Nei suddetti percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, almeno per il 50% per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Osservazioni: l'articolo è stato modificato in sede redigente, prevedendo l'articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy e disciplinandone la struttura sulla base di specifici parametri.

L'introduzione dei percorsi formativi di sesto livello, con la conseguente parificazione ai corsi di laurea triennale, costituisce un'importante novità rispetto alla disciplina recata dal DPCM 25 gennaio 2008, che prevedeva, in via ordinaria, percorsi biennali, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore. Tali percorsi avevano la durata di quattro semestri, per un totale di 1.800 - 2.000 ore, precisando altresì che, per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, senza inquadrare tuttavia tali percorsi nel sesto livello EQF. Con l'articolo in commento, risulta **innovativo** il principio secondo il quale **nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere istituiti** solo al ricorrere di determinate condizioni. Circa il corpo docente, l'articolo, modificato in sede redigente rispetto al testo della Camera dei Deputati, prevedeva inizialmente (rispetto all'attuale "almeno per il 50%") che tutti i docenti dovessero provenire dal mondo del lavoro ed essere in possesso del requisito di un'esperienza nei settori produttivi affini alla ITS Academy.

Art. 6 – Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti

Ai fini del rilascio dei diplomi, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica.

Con Decreto del Ministro dell'istruzione, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi sopracitati, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS Academy è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

Per "credito formativo" acquisito nei percorsi formativi, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

- a) al momento dell'accesso ai percorsi;
- b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

- c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

Gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

Osservazioni: l'articolo è stato modificato in sede redigente e reca la disciplina della verifica e valutazione finali nonché della certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Va evidenziato che le suddette prove (e la costituzione delle commissioni di esame), fino all'entrata in vigore della Legge di cui si tratta, rientrano nella disciplina del DM 16 settembre 2016, n. 713 che in attuazione della Legge n. 107/15 ("Buona Scuola")¹⁷ ha provveduto a "semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali". Da evidenziare l'autorizzazione degli ITS Academy a svolgere **attività di intermediazione** di manodopera, ai sensi del DLgs n. 276/03, presentando quindi un carattere di novità rispetto al DPCM 25 gennaio 2008, nel rispetto di specifiche condizioni. Il succitato Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (attuativo della Legge n. 30/03 cd. "Legge Biagi") include, infatti, tra i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, "a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio"; le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, "a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio".

Art. 7 - Standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy

I requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della Legge di cui si tratta. Le Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli standard minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento. I requisiti, gli standard minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui sopra sono stabiliti con Decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

¹⁷ "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". Per approfondimenti, è possibile consultare la scheda di riferimento predisposta nella Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c7211121-5237-4fe4-998a-9bdb8ac4afdd&title=scheda>

autonome di Trento e di Bolzano. Tale decreto è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Decreto può essere comunque adottato.

Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50% dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione.

Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali cui si conformano le Regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione, da parte delle Regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, nonché per la sua revoca, l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il Decreto del Ministro dell'istruzione sopra citato. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osservazioni: l'articolo è stato modificato in sede redigente, introducendo novità per quanto concerne la procedura di approvazione del Decreto Ministeriale del Ministro dell'istruzione. Ugualmente introdotta in sede redigente, la norma che prevede che **nella ipotesi di revoca dell'accreditamento, le attività formative, qualora possibile, siano proseguite sino alla conclusione**, al fine di garantire il completamento dei percorsi formativi agli studenti ai quali manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso. Sempre introdotta in sede redigente, la qualifica delle disposizioni dell'articolo in esame come principi fondamentali cui si conformano le Regioni nell'accreditamento degli ITS Academy¹⁸.

Art. 8 - Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro accordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2¹⁹, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240²⁰,

¹⁸ Cfr. Nota 12

¹⁹ Art. 3 (Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa). - (omissis) 2. "La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori...".

²⁰ Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. Riforma Gelmini) "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", consultabile al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=cb401bf5-d321-4684-8b71-25537265586b&title=scheda>

allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le Parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

Con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta, sono definiti: a) i criteri generali e gli standard di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti; b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi; c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi degli ITS Academy, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla Legge 8 novembre 2021, n. 163; d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui al presente comma con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6 (Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti).

Il Decreto del Ministro dell'istruzione di cui sopra, è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Decreto può essere comunque adottato. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella regione. All'attuazione del presente articolo si provvede

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osservazioni: Le modifiche previste dal Senato hanno per oggetto il **riconoscimento dei crediti formativi certificati**. Viene previsto che le tabelle nazionali di corrispondenza siano adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo in esame, con l'emanazione di un DPCM²¹.

Con riferimento al riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS Academy come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per specifiche professioni, va sottolineato che le cd. "lauree professionalizzanti", costituiscono, assieme ai percorsi ITS, la "formazione terziaria professionalizzante". Va poi considerato che la Legge n. 163 del 2021, all'art. 2, ha introdotto una disciplina innovativa relativa alle lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, disponendo che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche (LP-01, LP-02 e LP-03), abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato²².

Art. 9 - Misure nazionali di sistema per l'orientamento

Gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle Parti sociali. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di "Reti di coordinamento di settore e territoriali" per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di Regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, il Comitato nazionale ITS Academy individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, linee di azione nazionali al fine di promuovere: a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy; b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro; c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

²¹ Senato della Repubblica e Camera dei Deputati: Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica Superiore A.C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B.

²² Cfr. Nota 12

Osservazioni: Il Legislatore attribuisce al **Comitato nazionale ITS Academy**, invece che al Coordinamento nazionale presente nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, **l'individuazione**, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnologica superiore, di **linee di azione nazionali** per promuovere, tra l'altro, attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere; percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento. L'obiettivo è di diffondere la conoscenza anche dei percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per un veloce inserimento nel mondo del lavoro²³.

Art. 10 - Comitato nazionale ITS Academy

Viene istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS Academy al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. Il Comitato nazionale ITS Academy propone in particolare: a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle Regioni; b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere; c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica; d) la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale; e) criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale; f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le Regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi. Il comma 3 affida a Decreti di attuazione, la definizione dei provvedimenti negli ambiti in cui si esercita l'attività di proposta del Comitato, nonché negli ambiti oggetto delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 3. Nella definizione dei provvedimenti, i suddetti Decreti devono tenere conto delle proposte del Comitato.

Fermo restando quanto per i rappresentanti delle Regioni, il Comitato nazionale ITS Academy è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per

²³ Cfr. Nota 12

la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy partecipano, secondo criteri e modalità definiti con il Decreto del Ministro dell'istruzione, rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS Academy. Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (**INDIRE**²⁴), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (**ANPAL**) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (**INAPP**). Con decreto del Ministro dell'istruzione, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS Academy non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni Pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Osservazioni: i piani triennali di programmazione delle attività formative sono adottati dalle Regioni sulla base di linee generali di indirizzo definite con Decreto del Ministro dell'istruzione che tiene conto della proposta del Comitato. Il DPCM del 25 gennaio 2008, regola l'adozione dei piani territoriali adottati per ogni triennio dalle Regioni, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa, stabilendo specifici requisiti²⁵.

Art. 11 - Sistema di finanziamento

Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

Il Fondo finanzia prioritariamente (comma 2): a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il

²⁴ Fin dalla sua nascita nel 1925, l'Istituto accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. Oltre alla sede centrale a Firenze, ha tre nuclei territoriali a Torino, Roma e Napoli. L'ente è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale. L'Istituto sviluppa nuovi modelli didattici, sperimenta l'utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, promuove la ridefinizione del rapporto fra spazi e tempi dell'apprendimento e dell'insegnamento. L'Indire vanta una consolidata esperienza nella formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici ed è stato protagonista di alcune delle più importanti esperienze di elearning a livello europeo. Insieme all'Invalsi e al corpo ispettivo del Ministero dell'Istruzione, l'Indire è parte del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione. In questo ambito, l'Istituto sviluppa azioni di sostegno ai processi di miglioramento della didattica per l'innalzamento dei livelli di apprendimento e il buon funzionamento del contesto scolastico. Attraverso monitoraggi quantitativi e qualitativi, banche dati e rapporti di ricerca, l'Indire osserva e documenta i fenomeni legati alla trasformazione del curriculum nell'istruzione tecnica e professionale e ai temi di scuola e lavoro. <https://www.indire.it/#>

²⁵ Cfr. Nota 12

territorio nazionale, per lo svolgimento della propria missione. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy; b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie; c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13; d) le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi; e) le misure adottate per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, La dotazione del Fondo è pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, una quota del Fondo è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS Academy e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante. Per le misure di cui al comma 2, lettere b) e c), è riservata una quota del Fondo non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera d), una quota non inferiore al 3% delle risorse stesse. Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con Decreto del Ministro dell'Istruzione. Il Decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il Decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta.

I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui si tratta, sono definiti con Decreto del Ministro dell'Istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle Regioni, che le riversano alle Fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento e siano incluse nei piani territoriali regionali.

Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione a valere sul Fondo sono assegnate, in misura non inferiore al 30% del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5% del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10% del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e di forme di coordinamento e collaborazione tra Fondazioni.

Resta fermo per le Regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30% dell'ammontare delle risorse statali stanziare. A tal fine le Regioni comunicano al

Ministero dell'Istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono. Per lo svolgimento della propria missione, gli ITS Academy possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati. Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla Fondazione stessa.

Osservazioni: agli oneri del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, si fa fronte attraverso corrispondente **riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore** di cui all'articolo 1, comma 875, della Legge n. 296/06²⁶, che ha costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate al potenziamento dell'alta formazione professionale e della filiera tecnico-scientifica. A seguito di successive modifiche, parte delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, è stata destinata ai percorsi svolti dagli ITS²⁷.

Art. 12 - Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale

L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con Decreto del Ministro dell'Istruzione. Le funzioni e i compiti della Banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008²⁸, sono adeguati a quanto previsto dalla presente Legge con Decreto del Ministro dell'Istruzione. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

Osservazioni: con **criteri e modalità stabiliti da un Decreto del Ministro dell'Istruzione**, è costituita l'Anagrafe di cui al presente articolo, oltre alla definizione delle caratteristiche di funzionamento dell'Anagrafe stessa²⁹. Va poi sottolineato che l'articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008, dispone quanto segue: "1. Presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS - denominazione attribuita all'INDIRE dal 2007 fino al 1° settembre 2012), è attivata, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali contenuti nell'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle Regioni".

²⁶ Legge 27 dicembre 2006, n. 296. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)", consultabile al seguente link della Banca Dati Documentale di ANPAL Servizi:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=e7d1f225-9f0a-43e2-804d-dc1f883eece7&title=scheda>

²⁷ Cfr. Nota 12

²⁸ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori", consultabile al seguente link della Banca Dati Documentale di ANPAL Servizi:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=aebddb92-f490-499b-a613-087a15d6dcdf&title=scheda>

²⁹ Cfr. Nota 12

Art. 13 - Monitoraggio e valutazione

Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è realizzato dal Ministero dell'Istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla Legge di cui si tratta, con Decreto del Ministro dell'istruzione. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione ovvero, con Decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. All'attuazione del presente articolo si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osservazioni: L'articolo modificato in sede redigente, prevede che il **sistema nazionale** già regolato dall'articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008, **sia realizzato dal Ministero dell'Istruzione**, che provvede all'attuazione di esso in conformità a quanto previsto dalla Legge di cui si tratta. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica³⁰. Va poi evidenziato che tale articolo dispone quanto segue: "1. A livello nazionale, il Ministero della Pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento di cui all'articolo 11, integrato con le attività svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con l'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002. Alle relative spese si fa fronte con le risorse del fondo di cui all'articolo 12, comma 1; vi concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al presente decreto. 2. A conclusione di ogni triennio, il Ministero della Pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e il Ministero dello Sviluppo economico e con l'assistenza tecnica dell'ANSAS e dell'ISFOL, presenta al Parlamento un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei piani di cui al capo IV".

Art. 14 - Fase transitoria e attuazione

Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta, si intendono temporaneamente accreditate: a) le Fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019; b) le Fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta, che abbiano almeno un percorso attivo

³⁰ Cfr. Nota 12

con un numero di iscritti non inferiore al 50% della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva; c) le Fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta, per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Le fondazioni ITS Academy (escluse quelle di cui alla lettera c) che alla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta, fanno già riferimento a più di un'area tecnologica, o, nelle more dell'adozione di tale Decreto, tra quelle a cui fanno riferimento ad una delle aree tecnologiche di cui al DPCM 25 gennaio 2008, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta. Con Decreto del Ministro dell'istruzione è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta, anche tenendo conto delle diverse categorie di Fondazioni. Il Decreto di cui sopra individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35% della quota di monte orario complessivo dedicata agli stage aziendali e ai tirocini formativi. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS Academy avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dal DPCM 25 gennaio 2008.

Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della Legge di cui si tratta, si provvede con uno o più Decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, sentiti il Ministro dell'Università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di cui si tratta. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144³¹.

Osservazioni: L'articolo di cui si tratta, oltre a introdurre disposizioni per l'attuazione del provvedimento, detta la **disciplina dell'accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS** applicabili per i primi 12 mesi della fase transitoria, delegando la disciplina complessiva a un Decreto del Ministro dell'Istruzione. Vengono tra l'altro disciplinate alcune deroghe, relativamente ai criteri di ripartizione del Fondo per gli ITS Academy di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria, nonché la gradualità nell'incremento dal 30 al 35% del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi³².

³¹ Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", consultabile al seguente link della Banca Dati Documentale di ANPAL Servizi:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=02e296c8-e06d-4c01-b562-1b91304ebeb1&title=scheda>

³² Cfr. Nota 21

Art. 15 - Province autonome

Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente Legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Osservazioni: Si tratta di una norma già presente nel DPCM del 25 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori³³.

³³ Cfr. Nota 12